

MINISTERO DEI TRASPORTI

S.I.I.T. TRASPORTI LOMBARDIA E LIGURIA U.M.C. di Milano

Via Francesco Cilea, 119 20157 Milano

PROCEDURE PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI DI IDONEITA' ALLA GUIDA DI CICLOMOTORI PRESSO LE SEDI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

L'articolo 6 del D. lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e successive modificazioni ha introdotto l'attestato per la guida dei ciclomotori. La mancanza di detto certificato è sanzionata, ai sensi dell'art 116 comma 13-bis del C.d.S., a partire dal 1 luglio 2004 per i conducenti minorenni che non siano già titolari della patente di guida della sottocategoria A1. A decorrere dal 1° luglio 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori è esteso anche ai maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida.

Con D.M 30 giugno 2003, pubblicato sulla G.U. n. 156 del 8.7.2003, avente per oggetto: "Programma dei corsi e procedure d'esame per il conseguimento dei certificati di idoneità per la guida dei ciclomotori", vengono fornite le disposizioni in merito a: programma dei corsi (art. 1); svolgimento dei corsi (art. 2), esami (art. 3) e questionari d'esame (art. 4). In particolare viene previsto che i certificati siano conseguiti previo superamento di specifico esame di idoneità, sostenuto secondo le modalità indicate all'art. 3. Alla prova d'esame i conducenti minorenni possono accedere dopo aver frequentato un corso organizzato presso le scuole ovvero presso le autoscuole.

Possono accedere agli esami, svolti in ambito scolastico, i candidati che hanno frequentato il corso previsto dal D.M. 30 giugno 2003 presso un istituto scolastico o presso un'autoscuola.

Non sono ammessi agli esami candidati che hanno terminato il corso da oltre un anno.

Per quanto attiene ai corsi, si rammenta che, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 30 giugno 2003, : "la partecipazione alle lezioni deve essere annotata in appositi registri conformi al modello previsto nell'allegato 1" dello stesso D.M.. I registri sono custoditi dalle scuole o dalle autoscuole, che effettuano i corsi, e non sono soggetti ad alcuna vidimazione da parte degli Uffici Provinciali del D.T.T. Premesso quanto sopra, al fine di permettere una più efficace e razionale gestione degli esami, si reputa opportuno adottare le seguenti procedure operative cui gli istituti scolastici dovranno far riferimento sia per la richiesta delle sedute d'esame per il conseguimento del "Certificato di Idoneità per la guida dei ciclomotori" (CIG), sia per l'effettuazione degli esami stessi.

1. GESTIONE ESAMI DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

Gli Istituti Scolastici dovranno provvedere all'organizzazione delle sedute d'esame e alla raccolta delle richieste di ammissione presentate dai singoli candidati secondo quanto di seguito specificato:

a) richieste sedute d'esame:

Le richieste per le sedute d'esame dovranno pervenire, - 2° piano stanza 2.12– sig.ra Pecorella, entro il decimo giorno del mese precedente a quello previsto per la seduta e dovranno essere formulate su carta intestata dell'Istituto nonché firmate dal Dirigente scolastico o da persona da questi delegata. Si ricorda che per le richieste delle sedute d'esame formulate da parte degli Istituti Scolastici non è previsto il pagamento dell'imposta di bollo e, pertanto, la comunicazione può avvenire anche tramite fax.

Nell'istanza andranno indicati:

- codice meccanografico assegnato all'Istituto, come riportato alla successiva lettera b);
- data/e in cui si intende effettuare la seduta/e d'esame;
- numero di candidati previsto in ciascuna sessione
- la disponibilità di locali per l'effettuazione degli esami. I locali adibiti a sede d'esame dovranno avere una capienza minima di 30 posti, e dovranno assicurare uno spazio sufficiente tra un candidato e l'altro in grado di evitare ogni forma di comunicazione che possa invalidare l'esame stesso.

Il numero di candidati prenotabili per ciascuna seduta d'esame è il seguente:

- sedute pomeridiane: minimo 36 candidati, massimo 60 candidati;
- sedute mattutine: minimo 70 candidati massimo 90 candidati

per eventuali situazioni particolari potrà essere contattato lo scrivente Ufficio.

In una stessa seduta d'esame potranno essere presenti previo assenso del Dirigente dell'Istituto scolastico presso il quale si tiene la seduta, anche candidati provenienti da altri Istituti Scolastici. Di tale assenso dovrà farsi esplicita menzione nell'istanza di richiesta della seduta nella quale andranno indicati anche i nominativi degli Istituti che intendono associarsi. Al fine di evitare il ripetersi di disguidi già verificatisi si precisa che, per ogni comunicazione relativa a sedute d'esame congiunte, questo Ufficio contatterà l'Istituto presso il quale si terranno gli esami.

Le sedute d'esame verranno effettuate, salvo diversa comunicazione che verrà data ai singoli Istituti interessati, nei seguenti giorni ed orari:

- lunedì, mercoledì, venerdì pomeriggio con inizio previsto alle ore 14.30;
- sabato mattina, con inizio previsto alle ore 8.30.

Per le sedute d'esame presso le sedi degli Istituti Scolastici, l'orario di inizio potrebbe subire un leggero slittamento in funzione di elementi quali: distanza

della sede dall'Ufficio, condizioni viabilistiche, etc, ma in ogni caso gli esami dovrebbero iniziare entro le ore 15.00.

Onde permettere una più rapida comunicazione si informa che il prospetto delle sedute assegnate dall'Ufficio è disponibile sul sito www.mctcmilano.it/defaultbis.asp , per comunicazioni inerenti le sedute stesse potrà essere utilizzati il seguente recapito di posta elettronica : cig@mctcmilano.it

Si precisa che le sedute saranno concesse compatibilmente con la disponibilità di personale tenuto conto della necessità di assicurare il regolare svolgimento anche dei restanti compiti d'istituto.

b) Gestione delle richieste di ammissione presentate dai candidati e inserimento delle singole anagrafiche nel sistema informatico :

- 1) L'Istituto Scolastico, presso il quale si è tenuto il corso, avrà cura di raccogliere le richieste di ammissione all'esame, presentate da ciascun candidato e conformi al modello riportato nell'allegato 1 alla presente nota, nonché di completare dette richieste compilando la parte "Riservato alla scuola;
- 2) avute le richieste di ammissione, l'istituto dovrà procedere all'inserimento dei dati relativi ai singoli candidati utilizzando una nuova procedura applicativa disponibile dal 4 luglio u.s. sul Portale dell'automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it) nella sezione **Operatori Professionali**. Gli Istituti interessati dovranno utilizzare, per la procedura di autenticazione sul portale, l'utenza ottenuta dal codice scuola oggi in loro possesso con le seguenti modalità:

ISXXYYYY01

Dove **XX** rappresenta la provincia (ad esempio per Roma è RM) **YYYY** è il vecchio codice della scuola (ad esempio C001).

La password di riconoscimento sarà invece composta dalla stringa "**MCTC**" seguita dal codice scuola ad esempio MCTCC001 per l'utenza con codice scuola C001. Subito dopo il primo accesso l'utente sarà obbligato a variare tale password. Il manuale operativo per l'utilizzo della nuova procedura è disponibile sul portale. Per eventuali problemi sarà disponibile un servizio di Help Desk dalle ore 8 alle ore 20 contattando il numero verde **800007777**.

Per l'utilizzo dell'applicativo in questione l'Istituto scolastico dovrà essere preventivamente censito dallo scrivente Ufficio che assegnerà un codice (ad esempio C001). L'elenco dei codici assegnati a ciascun istituto verrà riprodotto in un apposito spazio sul sito (www.mctcmilano.it/defaultbis.asp) di questo Ufficio.

L'Istituto scolastico già in possesso del codice meccanografico (es. C001) dovrà tempestivamente telefonare al numero verde dell'assistenza 800007777 per consentire l'allineamento del suddetto codice alla nuova procedura.

E' indispensabile trascrivere in modo leggibile su ogni singola pratica il numero di marca operativa (ad esempio 84Mixxxxxx) generata automaticamente durante l'inserimento dei candidati.

Si ricorda che per essere ammessi all'esame i candidati dovranno aver compiuto 14 anni d'età, alla data di effettuazione dell'esame.

- 3) effettuato l'inserimento delle anagrafiche l'Istituto Scolastico dovrà far pervenire, a quest'Ufficio – **Reparto patenti – stanza 1.04 primo piano** – i documenti cartacei di cui al precedente punto 1) unitamente all'elenco dei candidati ammessi alla sessione d'esame . Si precisa che le richieste di ammissione all'esame relative ad una seduta dovranno pervenire in un'unica soluzione almeno **venti giorni** prima della data fissata per la seduta e ciò per dar modo all'Ufficio di completare la procedura di propria competenza (predisposizione verbale seduta, stampa dei certificati di idoneità alle guida etc.).

Non saranno più accettate, per esigenze di ordine operativo, richieste di ammissione all'esame presentate personalmente dai singoli candidati o dai loro genitori. I singoli candidati potranno presentare personalmente la richiesta di ammissione all'esame solo per le sedute da effettuarsi presso la sede dello scrivente Ufficio.

I candidati che, per qualsiasi motivo, non compariranno nel verbale della seduta non potranno sostenere la prova d'esame

Casi particolari:

- nel caso in cui vengano richieste più sedute d'esame: le richieste di ammissione all'esame dovranno pervenire raggruppate in base alla data di effettuazione dell'esame unitamente all'elenco dei candidati presenti in ciascuna seduta;
- nel caso più Istituti Scolastici si associno per effettuare una seduta d'esame: ciascun Istituto dovrà procedere all'inserimento delle anagrafiche dei propri allievi utilizzando il proprio codice meccanografico assegnato da quest'Ufficio. Le richieste dei candidati, relative ad un'unica seduta d'esame, dovranno pervenire contestualmente in un'unica soluzione.

2. DOMANDE DI AMMISSIONE ALL'ESAME

Ciascun candidato dovrà presentare, all'Istituto Scolastico presso il quale è iscritto, la richiesta di ammissione conforme al fac simile riportato nell'allegato 1 alla presente nota, compilata in ogni sua parte compreso il codice fiscale e la parte relativa alla dichiarazione del genitore/tutore.

Come specificato al precedente punto, le richieste dovranno pervenire al Reparto patenti dello scrivente Ufficio (Dipartimento dei trasporti terrestri - Ufficio provinciale di Milano, Via F. Cilea 119 , 20151 Milano) **in un'unica soluzione e almeno 20 giorni prima della data prevista per l'esame.**

Alle richieste in questione andrà allegata la seguente documentazione:

- a) tre ATTESTAZIONI di versamento (**non verranno accettate le ricevute**) su conto corrente postale relative a:

1) tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a motore) della legge 1 dicembre 1986, n. 870, pari a euro 15,00 da accreditarsi sul ccp n° 9001

intestato a : DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI – DIRITTI L 14-67;

2) imposta di bollo di cui al punto 3 del decreto del Ministro delle Finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda) pari a 14,62 euro da accreditarsi sul ccp n° 4028 intestato a : DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI – IMPOSTA DI BOLLO. (Imposta così modificata dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 24 maggio 2005, pubblicato sulla G.U. N. 123 del 28 maggio 2005)

3) imposta di bollo di cui al punto 4 del decreto del Ministro delle Finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa al certificato rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri) pari a 14,62 euro da accreditarsi sul ccp n° 4028 intestato a : DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI – IMPOSTA DI BOLLO . (Imposta così modificata dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 24 maggio 2005, pubblicato sulla G.U. N. 123 del 28 maggio 2005)

Si precisa che per tutte le istanze pervenute allo scrivente Ufficio fino al 31 maggio 2005, l'imposta di bollo già versata secondo la tariffa previgente (euro 11,00) non necessita di integrazione

I bollettini di versamento in c.c.p. andranno intestati a nome del candidato e non di chi effettua materialmente il versamento. Le prime due attestazioni andranno incollate sulla

richiesta di effettuazione dell'esame mentre la terza attestazione andrà spillata in modo da consentirne la facile asportazione. Quest'ultima attestazione verrà riconsegnata al candidato in caso di esito negativo della prova e potrà essere riutilizzata per un'eventuale prova successiva.

N.B: dal 20 settembre 2004 tutti i pagamenti dovranno essere effettuati su modelli di bollettino approvati con DD n. 166/OTT del 12 agosto 2004, pubblicato su GURI n. 200 del 26 agosto 2004 (i nuovi bollettini sono provvisti di codici a barre e sono disponibili sia presso gli uffici provinciali della Motorizzazione sia presso gli Uffici Postali). I bollettini di conto corrente pagati in data anteriore al 20 settembre 2004 saranno accettati dagli Uffici della motorizzazione anche per operazioni e servizi che saranno resi successivamente a tale data.

- b) copia del documento di identità, in corso di validità, del genitore/tutore che esercita la patria potestà e dà il proprio assenso all'effettuazione dell'esame.
- c) certificato medico (e fotocopia), in bollo e con data di rilascio non anteriore a sei mesi, che attesti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per la patente di guida della categoria A, ivi compresa quella speciale.

A norma dell'art 116, comma 1-quater del Codice della Strada (C.d.S.), **fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio** saranno accettate certificazioni, rilasciate da medici che svolgono la loro attività sia in regime libero professionale sia nell'ambito di strutture pubbliche; tali certificazioni dovranno attestare che l'interessato sia in possesso di **"condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore"**. Per quanto sopra esposto, quindi, **fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio** potranno essere presentati, in alternativa, i seguenti due tipi di certificazione medica:

1) certificati conformi alle disposizioni di cui all'art. 331 del Regolamento di attuazione del C.d.S. e rilasciati dai soggetti di cui all'art. 119 del C.d.S. Tali certificati dovranno essere in bollo e riportare la fotografia dell'interessato. (A puro titolo informativo si ricorda che: art. 119, comma 2, del C.d.S. " L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici"; art. 119, comma 2-bis, del C.d.S. : "L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida"; art. 119, comma 4, del C.d.S. : " L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi: a) dei mutilati e minorati fisici; b) ; c) ; d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida").

2) certificati rilasciati da "medici di medicina generale", intendendo come tali i medici delle A.S.L (i cosiddetti medici di base) riconoscibili dal timbro riportante il codice regionale o dai medici di cui all'art 119 del CdS che svolgono anche la libera professione. Detti certificati dovranno essere in

bollo (senza obbligo di fotografia) e dovranno riportare i dati anagrafici completi del richiedente. Relativamente all'attestazione del possesso dei requisiti dovrà essere riportata **esclusivamente** la dicitura: "**condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore**" e non potranno essere inserite limitazioni e/o prescrizioni.

I candidati minorenni che hanno presentato istanza di conseguimento per esame del certificato di cui all'oggetto anteriormente al 1° luglio 2005, ma che sostengono l'esame dopo tale data, devono produrre il certificato medico per ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Coloro che, invece, hanno già conseguito il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, in data anteriore al 1° luglio 2005, non devono produrre il certificato medico. Coloro che hanno sostenuto, con esito positivo, dal 1° luglio 2005 l'esame per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori senza aver prodotto il certificato medico, dovranno essere invitati dagli Uffici del Dipartimento, nel più breve tempo possibile, a presentarlo. I candidati minorenni già prenotati anteriormente al 1 luglio, che sostengono l'esame dopo tale data, e che quindi non erano a conoscenza dell'obbligo di produrre il certificato medico, potranno sostenere l'esame ma il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori potrà avvenire solo previa presentazione del certificato medico. Eventuali richieste di duplicato del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori devono essere corredate dal certificato di idoneità psicofisica.

Con l'occasione si precisa che:

- può presentare domanda di partecipazione all'esame solo chi ha la residenza in Italia;
- non sono ammessi agli esami candidati che hanno terminato il corso da oltre un anno;
- non sono ammessi agli esami candidati che hanno totalizzato più di tre ore di assenza complessive con riferimento alle ore di lezione di cui al D.M. 30 giugno 2003, art. 2, comma 1, punti: a) (4 ore da destinare alle norme di comportamento), b) (6 ore da destinare alla segnaletica e altre norme di circolazione)e c) (2 ore da destinare all'educazione al rispetto della legge); nel caso si superasse detto limite il corso deve essere sostenuto nuovamente ai fini dell'ammissione all'esame;
- Al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori si applicano le norme concernenti la durata di validità della patente di categoria A.

3. ESAMI.

Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, la prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata dal funzionario del Dipartimento dei trasporti terrestri con l'ausilio dell'operatore responsabile della gestione dei corsi.

L'identificazione dei candidati sarà attestata per conoscenza diretta dal responsabile del corso che, a tal fine, apporrà una sua sigla sul verbale d'esame accanto al nome di ogni candidato esaminato.

Sul verbale d'esame il responsabile del corso dovrà altresì dichiarare di aver informato i candidati sulla corretta procedura della prova d'esame, secondo le istruzioni riportate nell'allegato 3 alla presente circolare.

3.1 Maggiorenni

Sulla Gazzetta ufficiale del 22 agosto 2005 è stata pubblicata la Legge n. 168 di conversione del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115

Tra le principali novità introdotte, si segnalano:

1 Rinvio al 1 ottobre 2005, del termine di decorrenza dell'obbligo, per i maggiorenni non titolari di patente di guida, di conseguire, per esame, il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

2 L'obbligo di cui al punto 1 riguarda i soggetti che compiono la maggiore età a partire dal 1 ottobre p.v.

3 La possibilità, per coloro che raggiungono la maggiore età entro il 30 settembre 2005, di ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori senza esame, previa presentazione (all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri e anche dopo la data del 30 settembre 2005) di domanda corredata dai seguenti documenti:

- attestazione di versamento di euro 29,24 (non verranno accettate le ricevute) su conto corrente n. 4028;

- attestazione di versamento di euro 9,00 (non verranno accettate le ricevute) su conto corrente n. 9001;

- certificato medico (e fotocopia), in bollo e con data di rilascio non anteriore a sei mesi che attesti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per la patente di guida della categoria A, ivi compresa quella speciale. Per detti certificati vale integralmente quanto già riportato al precedente punto: "2. DOMANDE DI AMMISSIONE ALL'ESAME".

- attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un'autoscuola.

4 Al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori si applicano le norme concernenti la durata di validità della patente di categoria A.

I titolari di patente di guida, ancorché scaduta di validità, ovvero sospesa, non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Coloro che già sono titolari di tale certificato devono restituirlo all'ufficio del dipartimento per i trasporti terrestri, nel caso in cui conseguano una patente di guida.

Per coloro che compiono la maggiore età a partire dal 1 ottobre 2005, il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori avverrà solo previo superamento del relativo esame. Per quanto attiene agli esami dei candidati maggiorenni, si precisa che non sussiste l'obbligo di frequentare alcun corso. Conseguentemente, pur non escludendo la possibilità che i candidati maggiorenni possano conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori con le modalità previste dal comma 11 bis dell'art. 116, secondo i programmi stabiliti dal D.M. 30 giugno 2003, si ritiene che gli stessi possano accedere agli esami

direttamente presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri senza obbligo di seguire il corso.

I candidati maggiorenni che frequentano un corso presso un istituto scolastico, potranno sostenere l'esame secondo le modalità indicate nei precedenti paragrafi.

Per quanto attiene le modalità di presentazione della domanda ed i relativi versamenti valgono le istruzioni fornite al paragrafo 2 (compreso il certificato medico) con l'eccezione che, in luogo della copia del documento del genitore, i candidati devono presentare copia del proprio documento di identità e devono essi stessi sottoscrivere la domanda.

Può presentare domanda di partecipazione all'esame solo chi ha la residenza in Italia.

Per i cittadini stranieri maggiorenni valgono le regole generali in materia di permesso di soggiorno e di carta di soggiorno.

3.2 Esami orali

In considerazione delle difficoltà di ordine linguistico o di natura psicofisica di alcuni candidati, possono sostenere l'esame con il metodo orale, esclusivamente presso l'Ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri, coloro che:

- a) non hanno conseguito il titolo di studio relativo alla licenza di scuola media inferiore;
- b) non abbiano la cittadinanza italiana e dichiarino di non conoscere la lingua italiana nella forma scritta;
- c) siano affetti da sordomutismo.

Nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) la richiesta per essere ammesso a sostenere l'esame orale deve essere corredata da apposita autocertificazione; nell'ipotesi di cui al punto c) alla domanda deve essere allegato un certificato medico che attesti la patologia.

L'esame orale consiste in un colloquio che consente l'oggettiva valutazione della preparazione del candidato. L'esaminatore seguirà, come traccia, una scheda quiz.

3.2.1. Esami dei candidati affetti da dislessia

Per i candidati affetti da dislessia, che presentano certificato medico attestante la patologia, è ammessa la seguente procedura: il responsabile del corso, contestualmente alla prova d'esame degli altri candidati, che seguono la procedura ordinaria, leggerà al candidato le domande contenute nella scheda quiz (senza commentare né esplicitare in alcun modo le proposizioni); il candidato annoterà, sulla scheda d'esame, la risposta che reputa corretta.

Nel verbale d'esame dovrà essere fatta menzione, accanto al nominativo del candidato, che lo stesso ha sostenuto l'esame secondo la procedura indicata nella circolare prot. n. MOT3/4391-4374/M350 del 15 dicembre 2004.

I candidati affetti da dislessia che effettuano l'esame presso la sede dell'Ufficio provinciale saranno esaminati singolarmente dall'esaminatore. Questi leggerà le domande contenute nella scheda quiz (senza commentare né esplicitare

in alcun modo le proposizioni) al candidato, che annoterà sulla scheda d'esame la risposta che reputa corretta.

4. ESITI DEGLI ESAMI

L'esame consiste in una prova teorica, svolta tramite questionario, attinente agli argomenti di cui all'articolo 1 del citato D.M. I candidati dovranno barrare, in corrispondenza di ogni risposta, la lettera "V" o "F" a seconda che considerino quella proposizione vera o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di quattro.

L'esito della prova d'esame dovrà essere comunicato direttamente dall'esaminatore al candidato alla fine di ogni singolo turno d'esame.

Nel caso di esito "IDONEO": al candidato verrà consegnato il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori preventivamente predisposto dallo scrivente Ufficio.

Nel caso di esito "RESPINTO" o "ASSENTE", al candidato o al responsabile del corso verrà subito restituita l'attestazione di versamento di cui al punto 4 del D.M. 20 agosto 1992, relativa all'imposta di bollo, in quanto il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori non viene rilasciato. Entro un anno dalla fine del corso, il candidato minorenni potrà partecipare ad altre sedute d'esame, senza limitazioni, sia presso Le scuole ovvero presso le autoscuole, ovvero presso un Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri. A tal fine le scuole rilasceranno, a richiesta dell'interessato, una attestazione redatta su modello conforme al fac simile allegato alla presente circolare. Analogo attestato, opportunamente modificato secondo il caso che ricorre, potrà essere rilasciato anche nel caso in cui il candidato non abbia ancora compiuto il 14° anno di età alla data della seduta d'esame.

In caso di esito negativo da parte di candidati maggiorenni, non è previsto alcun limite alla partecipazione ad altre sedute d'esame.

Nel caso di esito respinto la richiesta di ammissione all'esame, presentata dal candidato, viene acquisita come atto d'archivio e per ogni ulteriore richiesta l'esame dovrà essere ripresentata la seguente documentazione:

- A) richiesta di ammissione conforme al fac simile riportato nell'allegato 1 alla presente nota, compilata in ogni sua parte, compreso il codice fiscale e la parte relativa alla dichiarazione del genitore/tutore qualora il candidato sia minorenne;
- B) copia del documento d'identità del genitore/tutore (nel caso di candidato minorenne) o copia del proprio documento d'identità (nel caso di candidati maggiorenni)
- C) tre attestazioni di versamento (LE RICEVUTE NON VERRANNO ACCETTATE :per maggiori dettagli vedere precedente paragrafo 2 lett.a) con importi pari a:
 - 1) 15,00 euro, da accreditarsi sul ccp n° 9001;
 - 2) 14,62 euro, da accreditarsi sul ccp n° 4028;
 - 3) 14,62 euro, da accreditarsi sul ccp n° 4028 (quest'ultima attestazione è quella restituita in sede di esame con esito "RESPINTO"). Le prime due attestazioni andranno incollate sulla richiesta di effettuazione dell'esame

mentre la terza attestazione andrà spillata in modo da consentirne la facile asportazione.

D) copia del documento di identità, in corso di validità, del genitore/tutore che esercita la patria potestà e dà il proprio assenso all'effettuazione dell'esame;

E) certificato medico e fotocopia

Per i candidati minorenni occorre allegare anche:

F) "attestato di frequenza" rilasciato dall'Istituto Scolastico presso il quale si è seguito il corso. In caso di ulteriore esito negativo, tale attestato verrà riconsegnato al candidato durante la seduta d'esame unitamente alla sopracitata attestazione di versamento sul c.c.p. 4028);

G) copia fotostatica dell' "attestato di frequenza" da trattenere agli atti di quest'Ufficio, unitamente alla restante documentazione, in caso di ulteriore esito "RESPINTO" della prova.

Si precisa che la sopra elencata documentazione dovrà essere presentata anche nel caso in cui il candidato intenda effettuare l'esame in sede diversa da quella dell'Istituto Scolastico presso il quale ha seguito il corso.

Ringraziando fin d'ora per la cortese collaborazione e rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si coglie l'occasione per comunicare i seguenti recapiti : tel. 02 35379248

e-mail: cig@mctcmilano.it

IL DIRETTORE
dott. ing. Roberto GARRISI

ALLEGATO 1

DOMANDA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' PER LA GUIDA DI CICLOMOTORI

AL MINISTERO DEI TRASPORTI
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE
DI MILANO

Il Sottoscritto
nato a Provincia
Stato il
residente a Provincia
Via/Piazza CAP
CODICE FISCALE

CHIEDE

di essere ammesso a sostenere l'esame per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori.

Il sottoscritto dichiara di aver sostenuto il corso per la preparazione presso l'Istituto

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Allega attestazioni di versamento e fotocopia documento di identità (se posseduto).

Data FIRMA

RISERVATO AL TUTORE

Il sottoscritto Sig.
nato a Provincia
Stato il
residente a Provincia
Via/Piazza CAP
in qualità di tutore/genitore esercente la potestà di genitore

ACCONSENTE

che venga sostenuta la prova d'esame per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida di ciclomotori.

Data FIRMA

Allegare fotocopia documento d'identità

RISERVATO ALLA SCUOLA/AUTOSCUOLA

Il sottoscritto in qualità di responsabile del corso per la preparazione all'esame per il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori iniziato il presso la Scuola/Autoscuola

DICHIARA

che l' allievo ha regolarmente frequentato il suddetto corso e che lo stesso è stato ultimato in data

Data FIRMA

ALLEGATO 2

Allegato 2 alla circolare prot. n. MOT3/4391-4374/M350 del 15.12.2004

ATTESTATO DI FREQUENZA

AL CORSO DI PREPARAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO

di cui all'art. 116 comma 1-bis del C.d.S.

Il sottoscritto

.....,
quale responsabile del corso di preparazione per il conseguimento del certificato
di

idoneità per la guida dei ciclomotori, che si è svolto presso la scuola/autoscuola*

..... sita in

.....

via, nel periodo compreso tra il ed il

.....,

per un totale di ore, visto il registro delle frequenze al corso di

preparazione,

previsto dall'art. 2 comma 3 del decreto 30/06/2003:

ATTESTA

che il candidato

.....

codice fiscale, nato il a

.....

residente in via, iscritto nel

registro delle

frequenze con il numero, ha frequentato il corso di

preparazione

di cui sopra presso questo istituto scolastico/autoscuola*:

In conseguenza di ciò, ricorrendo le suddette condizioni, è possibile che il

candidato

svolga l'esame per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei

ciclomotori, purché venga espletato entro un anno dal,

data di

chiusura dell'ultimo corso frequentato.

Il responsabile del corso

Data Timbro della scuola/autoscuola*

Il firmatario della presente attestazione si assume tutte le responsabilità
giuridiche, ai sensi delle norme vigenti, in ordine a quanto dichiarato.

* depennare il caso che non ricorre

ALLEGATO 3

ISTRUZIONI ED AVVERTENZE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI TEORIA PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA DEI CICLOMOTORI

A) Al candidato viene consegnato:

1. un questionario;
2. due pieghevoli dalle copertine verde e viola;

A fine seduta i pieghevoli dovranno essere riconsegnati senza che sui medesimi siano riportate scritte o annotazioni.

B) Prima di iniziare la prova il candidato deve apporre negli appositi spazi previsti nella testata della scheda:

1. la propria firma leggibile;
2. le prime nove lettere del cognome e la prima del nome;

C) Il questionario contiene dieci domande ciascuna con tre risposte che potranno essere: tutte e tre vere; due vere ed una falsa; una vera e due false; tutte e tre false.

Il candidato dovrà barrare esclusivamente con una croce, in corrispondenza di ogni risposta, la lettera "V" o "F" a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa.

D) La compilazione dei questionari deve essere effettuata esclusivamente con penne a sfera con inchiostro blu o nero.

E) Non saranno fornite spiegazioni circa il significato di termini o locuzioni contenuti nelle proposizioni delle domande.

F) La risposta verrà considerata errata nei seguenti casi:

1. croce apposta in modo non chiaro ed inequivocabile;
2. croce mancante;
3. croce apposta su entrambe le lettere "V" ed "F".

G) Durante lo svolgimento della prova non è consentito:

1. consultare testi, fogli o manoscritti;
2. comunicare con gli altri candidati;
3. utilizzare matite o penne ad inchiostro simpatico o cancellabile;
4. utilizzare altri fogli al di fuori della scheda fornita;
5. allontanarsi dall'aula prima del termine del turno d'esame. In ogni caso, nell'aula degli esami devono rimanere almeno tre candidati partecipanti ad ogni turno d'esame. Una volta consegnata la scheda all'esaminatore non è più possibile richiederla prima della sua correzione;
6. utilizzare o comunque tenere attivati telefoni cellulari, radio ricetrasmittenti e apparecchiature di comunicazione. In particolare i

telefoni cellulari devono essere posti dal candidato, spenti, sul banco assegnatogli per la prova.

I candidati colti in flagrante violazione di tali disposizioni saranno allontanati dall'aula e considerati respinti alla prova d'esame.

H) Non sono assolutamente ammesse correzioni sul questionario; pertanto i candidati, prima di marcare la risposta, devono ponderare con attenzione i quesiti da risolvere, ogni eventuale correzione sarà considerata errore.

I) Il tempo concesso per la compilazione del questionario è di trenta minuti.

L) La prova si intende superata se il numero delle risposte errate è al massimo pari a quattro; il quinto errore determina l'esito negativo dell'esame.

AVVERTENZE PER L'ESAMINATORE

L'esaminatore, all'atto del ritiro della scheda quiz compilata dal candidato deve verificare che la stessa sia stata firmata nell'apposito spazio; qualora l'esaminatore si accorgesse che essa è priva della firma del candidato, dovrà invitare il candidato ad adempiere a tale formalità.